

**Decreto legge n. 83
del 22 giugno 2012
(c.d. “Decreto Crescita”)**

***Commento alle norme di interesse
per il settore delle costruzioni***

Aggiornato con le modifiche apportate
dalla Legge di conversione del 7
agosto 2012, n. 134 (G.U. dell'11
agosto 2012 n. 187)

Settembre 2012

SOMMARIO

Integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto – project bond (Art.1)	3
Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione (Art. 2).....	5
Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto (Art. 3).....	6
Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni (Art.4).....	6
Contratto di disponibilità (Art.4-bis).....	7
Grande evento Expo 2015 (Art.8)	7
Regime IVA delle cessioni e locazioni di immobili (Art.9).....	8
Misure per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 (artt. 10 e 67 octies) .	10
Incentivi alla ristrutturazione e all'efficientamento energetico (Art.11)	11
Piano nazionale per le città (Art. 12).....	13
Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane (Art. 12-bis).....	15
Semplificazioni in materia di autorizzazione e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 13 e art. 13 bis).....	15
Responsabilità solidale ai fini fiscali (Art.13 ter).....	19
Autonomia finanziaria dei porti (Art. 14).....	21
Fondo per la crescita sostenibile (Art. 23)	22
Strumenti per il finanziamento per le imprese (Art. 32).....	22
IVA per cassa (Art.32 bis).....	23
Crisi di impresa e procedure fallimentari (Art. 33)	25
Razionalizzazione dei criteri di individuazione dei siti di interesse nazionale (Art. 36 bis).....	25
Contratto di rete (Art. 45).....	26
Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92 e misure in materia di accordi di lavoro (Art. 46-bis)	26
Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti (Art. 52).....	27
Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 (Art. 53)	28
Misure per la ricostruzione nei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 (artt. 67 bis, 67 ter, 67 quater, 67 quinquies e 67 sexies)	28

Integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto – project bond (Art.1)

La norma prevede un regime fiscale agevolato per gli interessi derivanti dalle obbligazioni emesse dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità (project bond). Tale agevolazione, da applicare alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto in esame), consiste in una tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento, assimilabile, quindi, ai titoli di Stato.

Con la medesima decorrenza, viene specularmente riconosciuta, per le società emittenti (società di progetto e società titolari degli altri contratti di partenariato pubblico-privato), la piena deducibilità dalle imposte sul reddito degli interessi passivi derivanti dai titoli da queste emessi.

Ulteriore agevolazione viene prevista, poi, relativamente alle garanzie connesse all'emissione di tali obbligazioni e titoli di debito, per le quali le imposte di Registro e le Ipotecastiche vengono applicate nella misura fissa di 168 euro ciascuna (per un totale pari a 504 euro complessivi).

In questo modo si vuole incentivare l'utilizzo di tale strumento per il finanziamento delle infrastrutture nel più generale contesto europeo che prevede lo sviluppo di forme analoghe di finanziamento delle infrastrutture pubbliche attraverso un maggiore coinvolgimento di capitale privato.

In particolare, con la recente iniziativa "Project bond 2020", la Commissione europea sta orientando gli investitori istituzionali verso il finanziamento a lungo termine di progetti infrastrutturali rilevanti nei settori del trasporto, dell'energia e della banda larga attraverso l'emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto per finanziare i relativi progetti infrastrutturali con un sistema di garanzie della BEI.

La disciplina di tali strumenti è stata oggetto di modifica con l'articolo 41 del D.L. n. 1 del 2012 (cd. "liberalizzazioni") che, intervenendo sull'articolo 157 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006), ha consentito alle società di progetto e alle società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato di emettere obbligazioni, anche in deroga ai limiti previsti dal Codice civile¹, con lo scopo di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità.

La norma in commento, inoltre, consente l'emissione di project bond anche per operazioni di rifinanziamento di precedenti debiti prima della relativa scadenza. In questo modo è possibile procedere prima con prestiti ponte a valle dei quali strutturare e collocare project bond.

¹ L'art. 41 del DL n.1/2012 consente alle società di progetto e alle società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato di emettere obbligazioni anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile. In particolare, l'art. 2412 del codice civile impone di garantire le obbligazioni tramite ipoteca se il loro importo supera il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili - nel caso in cui le obbligazioni siano destinate alla sottoscrizione da parte solo di investitori qualificati.

I project bond dovranno essere sottoscritti da investitori qualificati (banche, società di gestione del risparmio, Sicav, fondi pensione, imprese di assicurazione, fondazioni bancarie).

Tali obbligazioni possono essere garantite, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati.

La disciplina delle garanzie è stata definita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 agosto 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 210 del 8-9-2012).

Tale decreto indica le modalità per il rilascio delle garanzie da parte del sistema finanziario (banche, intermediari finanziari di cui all'art.106 del Testo unico bancario, assicurazioni, Cassa Depositi e Prestiti, SACE Spa), rimandando ad un successivo e diverso decreto interministeriale la definizione della disciplina delle garanzie da parte di fondazioni e fondi privati.

Nel decreto è prevista un'importante novità rispetto a quanto previsto nel Codice dei contratti pubblici, in merito alle obbligazioni delle società di progetto (art. 157, D. Lgs 163/2006) laddove consente il rilascio di garanzie anche per la fase successiva alla costruzione.

In merito alle modalità operative, il decreto interministeriale prevede, tra l'altro, che per il rilascio delle garanzie venga valutato il merito di credito del soggetto emittente e la sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti.

Un altro elemento relativo alla normativa sui project bond, che vale la pena evidenziare riguarda il provvedimento emanato dall'Isvap (n. 2992 del 18 luglio 2012) con il quale si prevede la possibilità, per le imprese di assicurazione, di investire nei project bond nel limite del 3% delle riserve tecniche da coprire. Le imprese di assicurazione, quindi, dovrebbero rappresentare una delle principali categorie di investitori qualificati interessati a questo tipo di strumento finanziario.

Si ritiene che lo strumento dei project bond possa contribuire allo sviluppo economico del nostro Paese e al sostegno del settore delle costruzioni, se riuscirà a raccogliere capitali privati per finanziare operazioni greenfield, ovvero la realizzazione di nuove infrastrutture in grado di aumentare la dotazione infrastrutturale italiana.

Qualora, invece, fossero limitati esclusivamente al rifinanziamento di opere brownfield, ovvero opere già realizzate e in fase di gestione, spesso affidate a soggetti che hanno ottenuto la concessione senza un confronto concorrenziale, si rivelerebbero uno strumento privo di effetti sulla competitività e sulla crescita.

Un altro aspetto che è importante evidenziare è legato al taglio degli interventi che saranno finanziati.

E' fondamentale che i project bond vengano utilizzati non solo per poche, grandissime infrastrutture, ma anche per le numerose opere di media dimensione, delle quali il Paese ha un'assoluta necessità.

Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione (Art. 2)

L'art.2 del DL 83/2012 interviene, altresì, sulle disposizioni che stabiliscono, in sostituzione parziale od integrale del contributo pubblico a fondo perduto, la “defiscalizzazione” (IRES, IRAP ed IVA) del reddito delle società di progetto costituite² per la realizzazione di nuove infrastrutture in “project financing” (art.18 della legge 183/2011 – legge di Stabilità 2012 - cd. “Tremonti infrastrutture”).

In particolare, tale **regime** viene, ora, **esteso** alla **realizzazione** di **tutte le opere pubbliche**, senza distinzioni circa la loro tipologia, a differenza di quanto previsto nella precedente formulazione della disposizione, che, come noto, limitava l'applicabilità dei benefici unicamente a determinate opere pubbliche (stradali e autostradali, anche di carattere regionale, ferroviarie, metropolitane e portuali).

L'ulteriore novità riguarda i **soggetti beneficiari** della “defiscalizzazione”, alla quale, oltre alle **società di progetto** realizzatrici delle opere, possono accedervi anche i **soggetti interessati** nell'ambito degli **ulteriori “contratti di partenariato pubblico-privato”**³ (ad es. concessionarie di lavoro servizi e le società miste).

Pertanto, in favore della citata platea di soggetti, possono essere riconosciute:

- l'esenzione dall'imposizione IRES ed IRAP dei redditi prodotti durante il periodo di concessione, in sostituzione totale o parziale del contributo pubblico a fondo perduto;
- l'assolvimento del versamento dell'IVA mediante compensazione con l'importo del contributo pubblico riconosciuto, fermi restando gli obblighi comunitari;
- il riconoscimento di un contributo in conto esercizio corrispondente all'ammontare del canone annuo corrisposto allo Stato dagli enti concessionari di autostrade;
- per le sole società costituite per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali, la possibilità di effettuare il versamento dell'IVA mediante compensazione con il 25% del maggiore gettito IVA relativo alle importazioni riconducibili all'infrastruttura portuale oggetto dell'intervento, per un periodo non superiore a 15 anni.

Quest'ultima tipologia di “defiscalizzazione” (che va a sostituire completamente, o parzialmente, il contributo pubblico) opera secondo le modalità previste dalla stessa legge di Stabilità 2012, come modificata dallo stesso art.2 del DL 83/2012⁴.

² Cfr. l'art.156 del D.Lgs. 163/2006.

³ Ai sensi dell'art.3, comma 15-ter del D.Lgs. 163/2006, cfr. la nota 2.

⁴ In particolare, l'art.2, comma 1, lett. b, del DL 83/2012 elimina la disposizione che condizionava l'attribuzione del maggior gettito IVA all'andamento del gettito dell'intero sistema portuale nazionale. Tale limitazione, come si legge nella Relazione illustrativa al Provvedimento, è stata abrogata poiché, non

In ogni caso, si ricorda che l'efficacia di tutte le citate misure di "defiscalizzazione" è subordinata all'emanazione del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art.104 comma 4, del D.P.R. 917/1986 - TUIR).

Infine, viene previsto che, ferma restando la generica applicabilità della "defiscalizzazione" per tutte le opere, restano confermate le forme di finanziamento già stabilite per la realizzazione delle infrastrutture portuali, mediante finanza di progetto, ai sensi dell'art.1, commi 990 e 991, della legge 296/2006 – legge Finanziaria 2007.

Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto (Art. 3)

La norma introduce l'obbligo di indire la conferenza di servizi preliminare nella procedura di finanza di progetto.

Nell'ambito della medesima procedura viene previsto che la redazione dello studio di fattibilità da porre a base di gara sia effettuata dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici, eccetto i casi di carenza in organico di personale avente i necessari requisiti professionali per la predisposizione dello studio nei quali si può fare ricorso a soggetti esterni. Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto

Si tratta di una misura, nata da una proposta Ance, che può rivelarsi particolarmente efficace per limitare le frequenti richieste di variazioni progettuali che allungano i tempi di approvazione dei progetti mettendo a rischio l'equilibrio economico finanziario e la bancabilità dell'operazione.

Con la Conferenza dei servizi preliminare viene anticipata la fase di acquisizione dei pareri delle autorità competenti, rendendola vincolante nelle fasi successive. In questo modo, le successive fasi progettuali dovrebbero risultare più celeri e snelle ed, in particolare, il progetto definitivo dovrebbe superare in modo più agevole la conferenza di servizi decisoria.

Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni (Art.4)

La norma eleva, a partire dal 1° gennaio 2014, dal 50 al 60% la percentuale minima che i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002 sono tenuti ad affidare a terzi con procedura di gara.

La disposizione viene introdotta intervenendo al comma 1 dell'art. 51 del decreto legge n. 1/2012 che aveva recentemente elevato tale percentuale dal 40 al 50%.

L'innalzamento della soglia al 60% di affidamento a terzi ha certamente un "carattere pro-concorrenziale", e favorisce una maggiore partecipazione degli

collegando la defiscalizzazione allo specifico intervento da realizzare, non rendeva conveniente per il privato l'effettuazione dell'investimento.

operatori economici, anche di medie e piccole dimensioni, nella realizzazione degli interventi presenti nel piano degli investimenti previsti nelle convenzioni di concessione, con effetto anticongiunturale per il settore delle costruzioni.

Tuttavia, tale elevazione non è ancora sufficiente ad aprire un mercato che finora è stato eccessivamente protetto. È vero che la normativa comunitaria consente ai concessionari di realizzare in house, e cioè con affidamento diretto ad imprese controllate, i lavori oggetto della concessione, ma ciò sul presupposto che il concessionario stesso abbia acquisito la concessione con gara, cosa che non è avvenuta per le società autostradali, considerate nella norma.

Questi soggetti hanno per lo più acquisito le concessioni direttamente, normalmente subentrando alla proprietà pubblica attraverso l'acquisto delle quote societarie, ma non hanno partecipato ad un confronto concorrenziale nel quale siano stati valutati i propri requisiti in relazione alla prestazione da svolgere.

Allora, se non c'è stata concorrenza nell'affidamento della concessione, è necessario che ci sia a valle di tale affidamento e cioè nella realizzazione dei lavori.

L'Ance ritiene, perciò, che la percentuale di lavori da esternalizzare vada portata al 100%.

In ogni caso, risulta positiva l'anticipazione al 1° gennaio 2014 dell'operatività della norma, che il Decreto Legge aveva fissato al 1° gennaio 2015, sebbene l'Ance avesse fatto presente l'esigenza di una immediata operatività della disposizione stessa.

Contratto di disponibilità (Art.4-bis)

La norma prevede che nel contratto sottoscritto dalle parti sia stabilita l'esatta ripartizione dei rischi che derivano da modifiche alle normative vigenti.

In questo modo viene affermato il principio della centralità del contratto nella definizione degli obblighi contrattuali per una corretta allocazione dei rischi.

La norma, inoltre, chiarisce inequivocabilmente che i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera, derivanti dal mancato o ritardato rilascio di qualsiasi atto amministrativo necessario alla realizzazione del progetto, sono a carico del soggetto aggiudicatore.

Inoltre, viene anche previsto che l'amministrazione aggiudicatrice possa attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante.

Grande evento Expo 2015 (Art.8)

La norma, al comma 1, prevede una reintegrazione degli stanziamenti originariamente previsti per la realizzazione delle opere e delle attività connesse al grande evento.

A tal fine viene autorizzata la spesa complessiva di circa 28,5 milioni di euro nel periodo 2012-2015 (9,1 milioni di euro nel 2012, 9,7 milioni di euro nel 2013, 8,7 milioni di euro nel 2014 e 1 milione di euro nel 2015) di cui 5 milioni destinati ad interventi di manutenzione e conservazione del Duomo di Milano.

Al comma 2 la norma precede la possibilità di nomina, da parte del sindaco di Milano quale Commissario straordinario del Governo, di uno o più delegati per lo svolgimento di specifiche funzioni.

Infine, ai commi 2-bis e 2-ter sono previste alcune misure al fine di accelerare la realizzazione delle opere necessarie al grande evento come ad la riduzione da 45 a 30 giorni del termine con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici deve esprimere il parere sui progetti.

Regime IVA delle cessioni e locazioni di immobili (Art.9)

La disposizione interviene complessivamente sul regime IVA delle operazioni immobiliari.

In particolare, per quanto riguarda la cessione delle abitazioni delle imprese edili, viene introdotto il regime di imponibilità ad *“IVA su opzione”* in caso di trasferimento effettuato oltre i 5 anni dall’ultimazione dei lavori e, in ogni caso, per la cessione di alloggi sociali, come individuati dal D.M. 22 aprile 2008.

Complessivamente, il regime IVA delle cessioni di abitazioni (fissato dal *“nuovo”* art.10, co. 1, n.8-*bis*, D.P.R. 633/1972) è il seguente:

- imponibilità ad *“IVA obbligatoria”* delle cessioni di abitazioni effettuate entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione;
- imponibilità ad *“IVA su opzione”* dell’impresa costruttrice/ristrutturatrice cedente, da manifestare direttamente nel rogito, delle cessioni di abitazioni effettuate oltre i 5 anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione;
- imponibilità ad *“IVA su opzione”* per le cessioni di *“alloggi sociali”*;
- esenzione da IVA delle cessioni di abitazioni effettuate da impresa diversa da quella che ha costruito o ristrutturato le medesime unità, salvo l’ipotesi di cessione di *“alloggi sociali”*.

In caso di esercizio dell’opzione per l’imponibilità, se acquirente è un soggetto IVA (esercente attività d’impresa, arte o professione), si applica il meccanismo del *“reverse charge”*, in base al quale:

- il cedente fattura all’acquirente il corrispettivo di vendita dell’immobile senza addebito dell’IVA e con l’indicazione della norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (art.17, co. 6, lett.a-*bis*, del D.P.R. 633/1972),
- l’acquirente integra la fattura ricevuta, con l’indicazione dell’aliquota (10% o 21%, a seconda che si tratti o meno di *“abitazioni non di lusso”*) e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di

registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro dei corrispettivi (di cui all'art.24 del D.P.R. 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all'art.25 del citato D.P.R. 633/1972).

A tal proposito, si ricorda che il meccanismo non opera mai quando acquirente è un privato persona fisica e che comunque l'adozione del *"reverse charge"* comporta unicamente un'inversione degli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta, senza incidere in alcun modo sul diritto dell'impresa cedente alla detrazione dell'IVA pagata in sede di costruzione o ristrutturazione dell'abitazione ceduta.

Sempre in tema di fabbricati abitativi, viene riscritto il regime IVA delle locazioni, che risulta il seguente (*"nuovo"* art.10, co. 1, n.8, D.P.R. 633/1972):

- imponibilità ad *"IVA su opzione"* delle locazioni di abitazioni effettuate dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici;
- imponibilità ad *"IVA su opzione"* delle locazioni di abitazioni destinate ad *"alloggi sociali"*, come individuati dal D.M. 22 aprile 2008;
- esenzione da IVA delle locazioni di abitazioni in ogni altro caso.

Per ciò che concerne l'aliquota IVA, in entrambi i casi di imponibilità *"su opzione"*, viene ammessa l'applicabilità dell'aliquota ridotta al 10%.

Per esigenze di coordinamento, inoltre, la medesima disposizione riscrive e semplifica anche il regime IVA applicabile alle cessioni e locazioni di fabbricati *"strumentali"* (ossia di quelli accatastati nella categoria A/10 e nei Gruppi B, C, D ed E).

In estrema sintesi, in deroga al generale principio di esenzione da IVA, le cessioni di immobili strumentali sono imponibili al tributo:

- in via *"obbligatoria"*, se effettuate entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione;
- *"su opzione"* in ogni altro caso.

Anche in tal caso, se acquirente è un soggetto IVA (esercente attività d'impresa, arte o professione), l'opzione per l'imponibilità comporta l'applicazione del meccanismo del *"reverse charge"*.

Anche per quanto riguarda le locazioni di immobili strumentali (n.8 dell'art.10, co. 1, del D.P.R. 633/1972), viene fissato il seguente regime IVA:

- imponibilità ad *"IVA su opzione"* delle locazioni di fabbricati strumentali per tutte le imprese locatrici;
- esenzione da IVA in tutti i casi in cui non venga esercitata l'opzione per l'imponibilità.

Il nuovo impianto normativo consente, quindi, di superare tutte le criticità derivanti dal porre in essere operazioni (cessioni e locazioni) esenti da imposta, in termini di rettifica della detrazione inizialmente operata in fase di costruzione delle abitazioni (art.19-bis2, D.P.R. 633/1972), nonché di incidenza sulla

detraibilità generale dell'IVA (cd. "pro-rata generale", di cui agli artt. 19 e 19-bis, del medesimo D.P.R.).

Viene così accolta la proposta dell'ANCE che, sin dalle modifiche apportate al regime IVA dal "Decreto Visco-Bersani" (D.L. 223/2006, convertito nella legge 248/2006), ha portato avanti una vera e propria battaglia per far riconoscere il carattere industriale dell'attività di costruzione, in base al quale le operazioni finali dell'attività devono necessariamente scontare l'applicazione dell'IVA.

Misure per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 (artt. 10 e 67 octies)

Il comma 7 dell'art. 10 disciplina le modalità di affidamento degli interventi per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma in Emilia, stabilendo che si possa procedere ad affidamenti mediante le procedure negoziate senza bando, secondo le modalità dell'art. 57, comma 6, del Codice dei contratti pubblici. Dalla norma in questione è stato eliminato, grazie all'accoglimento della proposta dell'Ance, il richiamo al contraente generale, poiché tale figura si attaglia esclusivamente alla realizzazione di grandi infrastrutture di interesse strategico, mentre non risulta necessaria per la realizzazione di opere a carattere "medio-piccolo", quali moduli temporanei abitativi, destinati all'alloggiamento temporaneo delle persone, ovvero destinati ad attività scolastiche ed uffici pubblici.

Pertanto, un eventuale accorpamento di tali opere ai fini dell'affidamento al contraente generale non sarebbe giustificato dalla natura dell'intervento, e sarebbe contrario ai recenti indirizzi legislativi derivanti da principi europei sull'obbligatorietà della divisione in lotti, posti a tutela delle piccole e medie imprese.

Sempre nella stessa disposizione, inoltre, è stata inserita una modifica volta ad estendere il anche alla Lombardia ed al Veneto, oltre che all'Emilia Romagna, il supporto che, sulla base di apposita convenzione, la società Fintecna assicura per le attività tecnico-ingegneristiche finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma. A seguito dell'azione dell'Ance è stato, inoltre, precisato che Fintecna possa svolgere "unicamente" tale attività.

Sotto il profilo fiscale, l'art.67-octies introduce un'agevolazione in favore dei soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano attività d'impresa (o di lavoro autonomo), in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 20 e 29 maggio 2012.

Si tratta di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, commisurato al costo sostenuto entro il 30 giugno 2014, per:

- la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità dell'azienda (ovvero dello studio professionale), distrutta o inagibile a seguito del terremoto;
- il ripristino o la sostituzione delle attrezzature, o dei macchinari utilizzati nell'esercizio dell'attività.

Tale beneficio spetta in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

- preventiva denuncia al comune, e verifica da parte della medesima autorità, circa la distruzione dei citati beni;
- presentazione di un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, secondo modalità che verranno definite con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione 134/2012 (ossia entro il 1° ottobre 2012).

L'Agenzia delle Entrate concederà il credito d'imposta nel rispetto dei limiti di spesa fissati in 10 milioni di euro per ognuna delle annualità 2013, 2014 e 2015 e, per ciascuna istanza accolta, indicherà la quota di credito fruibile in dette annualità.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali è utilizzato.

Inoltre, lo stesso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, né rileva ai fini della rapporto stabilito ai fini della deducibilità delle spese riferite ad attività o beni che non concorrono alla determinazione del reddito (art.61 e 109, co.5, del D.P.R. 917/1986 – TUIR)⁵.

Circa le modalità di fruizione del bonus, il medesimo art.67-*octies* del provvedimento prevede che il credito d'imposta possa essere utilizzato unicamente in compensazione, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997.

11

Le modalità applicative dell'agevolazione, nonché le disposizioni relative ai controlli e alla revoca del beneficio, conseguente alla sua indebita fruizione, verranno definite con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione 134/2012 (ossia entro il 1° ottobre 2012) e con il quale verranno altresì stabilite le regole per la presentazione dell'istanza.

Come si evince da una prima lettura della disposizione, il credito d'imposta riguarda la genericità dei soggetti esercenti attività d'impresa, ed è, quindi, applicabile, anche agli operatori del settore edile, per quel che riguarda tutti i beni strumentali (immobili e mobili), che siano stati distrutti dal sisma.

Incentivi alla ristrutturazione e all'efficientamento energetico (Art.11)

• “Potenziamento” delle agevolazioni per le ristrutturazioni

L'art.11 del D.L. 83/2012 introduce importanti novità sulla detrazione IRPEF del 36% per la ristrutturazione degli immobili abitativi.

⁵ In particolare, l'art.109, co. 5, del D.P.R. 917/1986 – TUIR stabilisce, che, per le spese che si riferiscono indistintamente ad attività che danno, o meno, luogo alla formazione del reddito, la deducibilità delle stesse è ammessa in misura pari al «rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi». Analoga disposizione è prevista ai sensi dell'art.61 del medesimo D.P.R., ai fini della deducibilità degli interessi passivi.

In particolare, **dal 26 giugno 2012** (data di entrata in vigore del decreto) **al 30 giugno 2013**, la suddetta detrazione spetta:

- in misura pari al **50%** (al posto del 36%) **delle spese sostenute** e rimaste a carico del contribuente,
- per un **ammontare massimo di spesa** pari a **96.000 euro** (al posto dei 48.000 euro) per unità immobiliare.

In pratica, per le spese pagate con bonifico tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, i contribuenti possono fruire di una detrazione massima pari a 48.000 euro (anziché 17.280 euro), da ripartire obbligatoriamente in 10 anni.

Il “**temporaneo potenziamento**” dell’agevolazione opera **anche** per la **realizzazione o l’acquisto di box (o posti auto) di nuova costruzione**, pertinenti ad abitazioni, per i quali la “nuova” percentuale del 50% si deve comunque applicare sui costi di costruzione attestati dall’impresa cedente, da assumere sino ad un massimo di 96.000 euro.

Diversamente, dal tenore letterale della norma, **non è chiaro se i maggiori importi** detraibili siano riconosciuti **anche** per l’**acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati** dalle imprese di costruzioni cedenti⁶.

A tal riguardo, anche su sollecitazione dell’ANCE, è stato accolto un **Ordine del Giorno – n.G/3426/47/8 e 10 - testo 2** (primo firmatario On.le Bubbico), che impegna il Governo «a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l’opportunità di assumere le opportune iniziative affinché sia definitivamente precisato, in via normativa o attraverso una specifica circolare, che i maggiori benefici fiscali introdotti dal decreto-legge in commento si applicano a tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), ivi compreso l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese»⁷.

Tale precisazione, a parere dell’ANCE, appare necessaria tenuto conto che gli interventi di recupero integrale degli edifici sono perfettamente in linea con gli obiettivi del “D.L. sviluppo” diretti a favorire la riqualificazione urbanistica del territorio, e non la semplice manutenzione di singoli appartamenti, già ampiamente coperta dai limiti previgenti.

⁶ L’art.11, co.1, del D.L. 83/2012, infatti, riconosce espressamente i maggiori importi detraibili per gli interventi “di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917” e non già anche a quelli di cui al comma 3 dello stesso art.16-bis, relativi all’acquisto di abitazioni ristrutturate da imprese. Tuttavia, si ritiene che l’estensione potrebbe essere riconosciuta anche in tal caso, tenuto conto che il citato comma 3 rinvia alle modalità generali, previste (dal comma 1) per tutti gli interventi agevolabili.

⁷ Al riguardo, si segnala che, durante l’esame alla Camera del Provvedimento, era stato già approvato un OdG di analogo contenuto (**n.9/5312/26** - primo firmatario On.le Margiotto), che impegna il Governo ad «ad assumere le opportune iniziative affinché sia definitivamente precisato, in via normativa o attraverso una specifica circolare, che i maggiori benefici fiscali introdotti dal decreto legge in commento si applicano a tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), ivi compreso l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese».

Resta fermo che, a decorrere dal 1° luglio 2013, la detrazione riprenderà ad operare secondo la percentuale (36%) ed i limiti massimi di spesa (48.000) previsti a regime dall'art.16-*bis* del D.P.R. 917/1986 – TUIR.

- ***Proroga della detrazione per la riqualificazione energetica***

L'art.11, co. 2 prevede la proroga della detrazione IRPEF/IRES del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici per le spese sostenute entro il 30 giugno 2013, secondo le modalità applicative dell'agevolazione ad oggi in vigore (*cfr.* art.1, comma 48, legge 220/2010).

In sostanza, a seguito dell'intervento della legge di conversione 134/2012, è stata eliminata la norma, contenuta nel testo originario del D.L. 83/2012, che, nel prorogare la detrazione dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, ne riduceva la quota spettante (dal 55%) al 50% delle spese sostenute.

Vengono, quindi, confermati sino al 30 giugno 2013 gli interventi agevolabili ed i limiti massimi di importo detraibile già vigenti (100.000, 60.000 e 30.000 euro, a seconda dei lavori "*energetici*" eseguiti).

Piano nazionale per le città (Art. 12)

Per favorire la riqualificazione delle aree urbane degradate l'articolo 12 affida al ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) il compito di predisporre, sulla base delle proposte inviate dai Comuni, un Piano nazionale per le città.

Ai fini della predisposizione del piano, quindi, i Comuni interessati individuano un insieme di interventi di riqualificazione da attuare nell'ambito del proprio territorio unitamente al quadro di fattibilità finanziaria e tecnico-amministrativa degli stessi, ai possibili soggetti attuatori, alle eventuali premialità riconosciute e ai tempi di cantierabilità. L'insieme coordinato delle proposte di intervento costituisce il **contratto di valorizzazione** urbana (comma 2).

L'insieme dei contratti di valorizzazione urbana andrà a formare il piano nazionale per le città.

La valutazione delle proposte è affidata alla **cabina di regia** istituita con il **DM 3 agosto 2012** e composta da due rappresentanti del MIT, di cui uno con funzioni di presidente e da altri componenti individuati all'interno, del Ministero dell'Economia, dello Sviluppo economico, dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, dell'Ambiente, dei Beni e attività culturali, dell'Interno, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, del Dipartimento per la cooperazione internazionale, del Dipartimento per la coesione territoriale, dell'Agenzia del Demanio, della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Anci e del Fondo Investimenti per l'Abitare di Cdp Investimenti Sgr.

Possono essere chiamati a far parte della Cabina di regia, in qualità di osservatori o con funzioni consultive, anche rappresentanti di altre amministrazioni od enti ed esperti di settore.

Le proposte formulate dai Comuni, corredate dalla prescritta documentazione (articolo 4 comma 2 del DM), devono essere inviate, *entro il 5 ottobre di ogni anno*, all'ANCI che svolge così le iniziali funzioni istruttorie.

L'ANCI presenta poi le proposte alla Cabina di regia che verifica la disponibilità di investimenti ed apporti dei soggetti interessati, seleziona le proposte graduandole secondo la priorità (alta, media, bassa) sulla base dei criteri di cui all'art. 12, comma 3 del DL" (immediata cantierabilità degli interventi, riduzione di fenomeni di tensione abitativa, miglioramento della dotazione infrastrutturale, ecc.).

Una volta individuate le proposte ritenute idonee, la Cabina di regia individua le risorse finanziarie attivabili, tenendo conto delle disponibilità ad investire formalizzate dai componenti della stessa Cabina o altri soggetti pubblici o privati (art. 3, comma 6).

L'istruttoria tecnica delle proposte è affidata alla Direzione per le politiche abitative del MIT così come le attività di gestione dei contratti di valorizzazione urbana.

Terminata la fase istruttoria il Presidente della Cabina di regia promuove la sottoscrizione dei Contratti di valorizzazione urbana che regolano gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati coinvolti, prevedendo anche in caso di inerzia realizzativa la revoca dei finanziamenti .

In particolare il Contratto di valorizzazione urbana dovrà indicare (art. 5, comma 2 del DM):

- descrizione e caratteristiche dell'ambito urbano oggetto di trasformazione e valorizzazione;
- piano finanziario ed economico della proposta, esplicitando gli apporti pubblici e privati, comprensivi dell'eventuale cofinanziamento del comune proponente e il contributo richiesto;
- soggetti interessati, indicando eventuali intese raggiunte con privati;
- eventuali premialità;
- programma temporale degli interventi da attivare;
- quota percentuale del piano finanziario complessivo destinata all'housing sociale, all'edilizia scolastica e alla valorizzazione di immobili demaniali;
- fattibilità amministrativa (disponibilità aree, conformità agli strumenti urbanistici, validità sociale e ambientale degli interventi).

Per l'attuazione degli interventi del Piano viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, un apposito "Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città" nel quale confluiranno le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche, relativamente ad alcuni programmi in materia di

edilizia residenziale di competenza del ministero delle Infrastrutture e Trasporti che ammontano a circa 224 milioni di euro.

Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane (Art. 12-bis)

L'articolo 12-bis prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) al fine di coordinare le politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate e di concertarle con le regioni e gli enti locali.

Il funzionamento del Comitato viene rimandato ad un apposito D.P.C.M.

La norma specifica, infine, che le disposizioni contenute nell'articolo dovranno essere attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai componenti del CIPU e della segreteria tecnica non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.

Semplificazioni in materia di autorizzazione e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 13 e art. 13 bis)

Le nuove norme del Decreto Legge, nel testo risultante dopo la conversione, contengono importanti misure di semplificazione per l'attività edilizia che interessano, in particolare, lo sportello unico edilizia e la conferenza di servizi nella procedura per il rilascio del permesso di costruire (art. 5 e 20 DPR 380/2001) nonché la normativa relativa alla presentazione della documentazione amministrativa necessaria.

L'articolo 13 bis va invece ad ampliare la categoria degli interventi edilizi soggetti a comunicazione di inizio lavori (art. 6 Dpr 380/2001).

Un'ulteriore modifica ha riguardato il procedimento amministrativo generale (legge 241/90) con riferimento all'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di decorso del termine per la conclusione dello stesso procedimento senza che vi sia stata alcuna determinazione.

Tali semplificazioni nascono da un'iniziativa del Governo che ha ricevuto il consenso sia delle Regioni che degli enti locali.

Si sottolinea che, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 bis, le amministrazioni comunali saranno tenute ad applicare le disposizioni contenute nel comma 2 (sportello unico edilizia, conferenza di servizi, documentazione amministrativa, semplificazioni Scia e Dia) entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (ossia entro il 12 febbraio 2013).

➤ ***Sportello unico edilizia e conferenza di servizi***

Le modifiche che hanno interessato lo **sportello unico** (art. 5 Dpr 380/2001) rappresentano un passo importante nell'ambito di un più ampio percorso per l'accelerazione e semplificazione delle procedure.

In particolare, l'art. 13 bis rafforza il ruolo di tale istituto con l'attribuzione non solo di maggiori funzioni istruttorie ma anche decisorie.

Lo sportello unico diventa, infatti, l'unico punto di accesso per l'interessato in merito a tutte le vicende amministrative relative al titolo abilitativo e all'intervento edilizio stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte.

Tutti gli atti collegati al titolo/intervento (tra cui anche gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e culturale) saranno gestiti da questa struttura direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90.

In conseguenza della modifica normativa, gli altri uffici comunali e amministrazioni pubbliche non potranno più trasmettere al richiedente i relativi atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso ma saranno tenuti ad interloquire esclusivamente con tale struttura.

Da una procedura caratterizzata da una frammentazione di passaggi procedurali si passa, quindi, ad una gestione che vede come unico interlocutore per l'interessato lo sportello unico.

L'art. 13 bis apporta altresì alcune modifiche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire (art. 20 del Dpr 380/2001) con la previsione che, se entro il termine istruttorio di 60 giorni non intervengono le intese, concerti, nulla osta etc. delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate (sempre se tale dissenso non è fondato sull'assoluta incompatibilità), il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi.

Le amministrazioni che hanno espresso parere positivo potranno non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si terrà conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per la determinazione motivata di conclusione del procedimento.

Qualora sia indetta la conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento costituirà ad ogni effetto titolo per la realizzazione dell'intervento.

Tale nuova procedura si ritiene applicabile al permesso di costruire e non ai casi di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e, probabilmente, di Denuncia di inizio attività anche alternativa al permesso di costruire per i quali il rinvio è rispettivamente al procedimento previsto dall'art. 19 della Legge 241/90 per la Scia e l'art. 23 del Dpr 380/2001 per la Dia come ulteriormente modificati dall'art. 13 comma 2 lettera e) del decreto legge.

Resta, inoltre, ferma la competenza anche in materia di attività edilizia, dello Sportello unico per le attività produttive come definita dal regolamento di cui al Dpr 160/2010.

➤ ***Documentazione amministrativa***

In linea con altre disposizioni di legge e i prevalenti orientamenti giurisprudenziali viene espressamente chiarito che anche in materia edilizia vige il principio generale dell'acquisizione d'ufficio di tutti i documenti già in possesso della pubblica amministrazione (art. 13, comma 2, numero 3 lett. b).

L'introduzione di tale disposizione (nuovo articolo 9 bis del Dpr 380/2001) è volta a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei privati e a velocizzare le pratiche edilizie molto spesso aggravate da inutili e ripetitivi adempimenti.

In particolare, si prevede che, ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi, le amministrazioni siano tenute ad acquisire d'ufficio tutti documenti, le informazioni e i dati, in possesso delle pubbliche amministrazioni compresi quelli catastali.

Nella pratica, infatti, molte amministrazioni comunali, in forza dei propri regolamenti, richiedono per l'istruttoria della pratica edilizia documenti che già sono in loro possesso (es. estratti piano regolatore, certificati destinazioni urbanistiche etc..).

Come espressamente previsto dalla nuova norma, in tali casi, le amministrazioni non li potranno più richiedere neanche tramite attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e autenticità degli stessi.

17

➤ ***Indicazione on line del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo***

L'art. 13, comma 01 dispone che per ciascun procedimento le amministrazioni devono indicare, sul proprio sito istituzionale, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi.

Si ricorda, infatti, che Il decreto legge 5/2012, integrando l'art. 2 della legge 241/90, ha previsto che in caso di inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento amministrativo il privato interessato possa chiedere ad un determinato soggetto (cd. responsabile dei poteri sostitutivi) la relativa definizione.

➤ ***Semplificazioni in materia di Scia e Dia***

Al fine di ridurre ulteriormente gli oneri burocratici per i cittadini, le imprese e i professionisti che si trovano a presentare una Scia o una Dia l'articolo 13 comma 2 lettera e) del decreto allunga la lista delle autocertificazioni sostitutive ammesse a corredo della Scia, e riporta analoga previsione anche all'interno della procedura della Dia in edilizia di cui all'articolo 23 del DPR n. 380/2001.

Con una integrazione all'articolo 19 della Legge n. 241/1990 il decreto prevede che, oltre ai pareri di organi o enti appositi, anche *gli atti*, richiesti dalla

normativa vigente (non solo di livello legislativo ma anche regolamentare) per l'avvio di una attività imprenditoriale, possano essere sostituiti dalle certificazioni, asseverazioni ecc. dei tecnici abilitati **fatte sempre salve** le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti, nonché le indicazioni previste dal citato art. 9 bis del DPR 380/01.

Il decreto inserisce inoltre il comma 1-bis all'articolo 23 del DPR 380/2001 ("disciplina della Dia") replicando in buona sostanza il contenuto dell'articolo 19 della Legge 241/1990 relativo alla possibilità di sostituire atti e pareri degli enti o organi appositi ovvero l'esecuzione di verifiche preventive con autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di soggetti abilitati.

Restano in ogni caso esclusi dalla facoltà di allegare le certificazioni sostitutive qualora sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali oltre agli atti che devono essere rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, nonché quelli previsti dalla normativa anti sismica e quelli derivanti da norme comunitarie. In tali casi si applica il procedimento disciplinato dai commi 3 e 4 dell'articolo 23 per cui o vi provvede direttamente l'amministrazione comunale ovvero si convoca la conferenza di servizi.

Il decreto prevede, inoltre, che la Dia, unitamente agli elaborati tecnici nonché alle autocertificazioni ammesse possa essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

18

L'intervento normativo mira così a garantire l'uniformità delle procedure sia che si operi tramite Scia, sia per alcuni interventi in ambito edilizio, tramite Dia.

➤ **Attività edilizia libera**

L'articolo 13 bis amplia la categoria degli interventi edilizi, di cui all'articolo 6 comma del Tu Edilizia (DPR n.380/2001), per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo, ma unicamente una comunicazione di inizio lavori che può essere trasmessa al Comune anche per via telematica.

Le nuove categorie inserite [lettera e) bis dell'articolo 6 comma 2 TU Edilizia] con la legge di conversione sono:

- *le modifiche interne sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa*
- *i mutamenti d'uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa*

Per tali interventi, analogamente a quanto già previsto per quelli ricompresi nella lettera a) del medesimo articolo 6 comma 2 (manutenzione straordinaria senza opere strutturali), si richiede che l'interessato trasmetta, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, i dati identificativi dell'impresa e una relazione tecnica asseverata da un progettista abilitato. In più, solo per gli interventi di cui alla nuova lettera e) bis del comma 2, trattandosi di interventi relativi ad

esercizio di impresa, è necessario trasmettere anche le dichiarazioni di conformità (ossia le attestazioni della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione, trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'attività di impresa) rilasciate dalle Agenzie delle Imprese.

L'articolo 13 bis sopprime poi il comma dell'articolo 6 che prevedeva, per tutti gli interventi sottoposti a comunicazione di inizio lavori (ossia quelli elencati al comma 2 del medesimo articolo 6) l'obbligo di allegare le eventuali autorizzazioni richieste dalle normative di settore. Resta tuttavia fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 6 che impone comunque il rispetto delle normative di settore aventi incidenza sull'attività edilizia tra cui le norme antisismiche, quelle sulla sicurezza, quelle igienico sanitarie nonché le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Responsabilità solidale ai fini fiscali (Art.13 ter)

L'art.13-ter del provvedimento interviene nuovamente sul tema della responsabilità fiscale negli appalti, disciplinata dall'art.35, co.28, del D.L. 223/2006 (convertito, con modificazioni, nella legge 248/2006) e già oggetto di recenti modifiche da parte del "*decreto sulle semplificazioni fiscali*"⁸, che, nell'ambito degli appalti, ha introdotto la responsabilità solidale in relazione al versamento all'Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA relativa alle fatture dei lavori effettuati.

In particolare, la citata disposizione⁹, riscrivendo integralmente la disciplina, prevede, in estrema sintesi:

- **l'operatività della responsabilità solidale nei soli rapporti tra appaltatore e subappaltatore, escludendo quindi il committente.**

Quest'ultimo sarà assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo compreso tra 5.000 e 200.000 euro, qualora provveda ad effettuare il pagamento del corrispettivo senza chiedere l'esibizione, da parte dell'appaltatore, della documentazione idonea a dimostrare il corretto assolvimento degli obblighi fiscali sia dell'appaltatore che del subappaltatore e se, effettivamente, siano riscontrate inadempienze in capo all'appaltatore o al subappaltatore;

- **la possibilità, per l'appaltatore, di evitare la responsabilità solidale, qualora, prima di pagare il corrispettivo, acquisisca dal subappaltatore un'asseverazione, rilasciata dai CAF¹⁰ o dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro¹¹, che attesti il corretto**

⁸ Cfr., in particolare, art.2, co.5-bis, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni nella legge 44/2012.

⁹ Cfr. ANCE "Responsabilità solidale negli appalti – DdL di conversione del DL 83/2012" - ID 7383 – 23 luglio 2012.

¹⁰ Di cui all'art.35, co.1, del D.Lgs. n. 241/1997.

¹¹ Di cui all'art. 3, comma 3, lett.a, del D.P.R. 322/1998.

assolvimento degli adempimenti (già scaduti) connessi al versamento dell'IVA e delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti;

- **la limitazione della responsabilità solidale all'ammontare del corrispettivo dovuto.**

Tale limite, connesso all'importo massimo di operatività della responsabilità, sembra sostituirsi a quello "*temporale*" fissato, dalla normativa previgente, in 2 anni dalla cessazione dell'appalto;

- **l'esclusione, dalla nuova disciplina, delle stazioni appaltanti pubbliche** (di cui all'art.3, co.33, del D.Lgs. 163/2006).

Ciò comporta che le Amministrazioni appaltanti non soggiacciono a tutti gli obblighi previsti in generale per gli altri committenti (ivi compreso quello relativo all'acquisizione della suddetta documentazione, prima di effettuare il pagamento del corrispettivo), la cui applicazione avrebbe certamente comportato un ulteriore ritardo nei pagamenti contrattuali, come già segnalato da più parti.

Come evidente, le modifiche apportate, anche se costituiscono un miglioramento della normativa vigente, non risolvono le criticità evidenziate dall'ANCE in ordine alla disciplina sulla responsabilità solidale in materia fiscale, introdotta dalla legge 44/2012. Infatti, risulta apprezzabile:

- *l'esclusione delle committenti pubbliche dalla nuova disciplina, che avrebbe comportato un ulteriore allungamento dei tempi di pagamento dei corrispettivi, già oggi insostenibile,*
- *l'intento di individuare normativamente una documentazione idonea ad escludere la responsabilità solidale, senza ricorrere a "nuovi" adempimenti e modelli di versamento tributari (quale un F24 specifico per singolo cantiere, paventato in passato dall'abrogato D.M. 25 febbraio 2008)¹².*

Tuttavia, è evidente il sovraccarico di costi gestionali che si ripercuotono sulle imprese, considerata l'onerosità dell'asseverazione richiesta quale esimente dalla responsabilità.

Allo stesso modo, continua a permanere la problematica relativa all'estensione della responsabilità ai fini IVA, che non tiene conto del fatto che, proprio nel subappalto di lavori edili, opera il meccanismo del "reverse charge", per cui il responsabile dell'applicazione e del versamento dell'imposta è in realtà l'appaltatore e non già il subappaltatore.

In sostanza, alla luce delle modifiche apportate, che escludono la responsabilità solidale tra committente ed appaltatore, appare inapplicabile, nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore ed in presenza di "reverse charge", la disposizione

¹² Al riguardo infatti, si ricorda che, prima delle modifiche apportate, la norma prevedeva il venir meno della responsabilità qualora si dimostrasse "*di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento*", senza però individuare alcuna documentazione oggettivamente idonea a comprovare il corretto assolvimento degli obblighi fiscali da parte degli operatori coinvolti nell'appalto – cfr. ANCE "Decreto Semplificazioni fiscali- Conversione nella legge 44/2012" - ID n.6333 – 14 maggio 2012.

che prevede l'asseverazione del corretto assolvimento di un adempimento che, in realtà, non spetta al subappaltatore, ma all'appaltatore.

Alla luce di tali considerazioni, l'ANCE sta comunque reiterando le proprie azioni, affinché si pervenga, prioritariamente, all'esclusione della responsabilità per i versamenti IVA ed all'introduzione, come esimente per l'appaltatore, di soluzioni non onerose per le imprese, quali quelle adottate in sede di conversione in legge del D.L. 83/2012 (es. Modello F24 "generale" del subappaltatore, accompagnato da un'autocertificazione attestante che, in tale modello, sono comprese le ritenute fiscali operate sui redditi dei lavoratori impiegati nell'appalto).

Autonomia finanziaria dei porti (Art. 14)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo per interventi infrastrutturali nei porti alimentato, nel limite di 70 milioni di euro annui, con la destinazione dell'uno per cento del gettito dell'IVA annuo dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale.

In merito alla ripartizione del fondo la norma stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze quantifichi entro il 30 aprile di ciascun anno l'importo corrispondente all'uno per cento del gettito IVA dovuta sull'importazione delle merci da destinare alle Autorità portuali medesime, nel limite di spesa di 70 milioni di euro annui.

Il fondo viene ripartito tra le singole Autorità portuali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, seguendo questi criteri:

- l'ottanta per cento della quota dell'IVA dovuta all'importazione delle merci verrà destinata al porto presso il quale transitano;
- il restante venti per cento del fondo complessivo dovrà essere ripartito tra i porti con finalità perequative, tenendo anche conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.

La norma prevede, inoltre, che le Autorità portuali per la realizzazione delle infrastrutture possano ricorrere ad operazioni di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006) stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

E' prevista, infine, l'abrogazione delle disposizioni che sulla medesima materia erano contenute nella legge finanziaria 2008 (commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007).

Fondo per la crescita sostenibile (Art. 23)

L'articolo 23 riordina il complesso sistema degli incentivi alle attività imprenditoriali, trasformando, tra l'altro, il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall'art. 14 della Legge 46/1982, nel **Fondo per la crescita sostenibile**.

Le principali finalità del Fondo, che diventa il principale strumento per finanziare programmi e interventi per incrementare la competitività dell'apparato produttivo, consistono:

- nella promozione di progetti di ricerca strategica, anche tramite il consolidamento dei centri di ricerca delle imprese;
- il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi di rilevanza nazionale, attraverso la sottoscrizione di accordi di programma;
- la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane).

Il MISE, con decreti di natura non regolamentare da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL, ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, individua le priorità e le forme di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo (concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi e finanziamento agevolato) che verranno attivate con attraverso bandi o direttive

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, il nuovo Fondo avrà una consistenza iniziale pari alle disponibilità presenti sul FIT alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, al netto degli impegni già assunti, stimata pari a circa 300 milioni di euro.

Tale dotazione sarà implementata con le risorse derivanti dalle misure abrogate dal decreto stesso.

Strumenti per il finanziamento per le imprese (Art. 32)

La norma integra e semplifica l'attuale ordinamento degli strumenti di finanziamento dell'attività d'impresa, adeguando le disposizioni del sistema nazionale a quelle europee. In particolare, viene modificata la disciplina relativa alle **cambiali finanziarie**, strumenti di debito a breve termine, la cui emissione potrà essere, ora, effettuata **anche dalle società di capitali non quotate di piccola e media dimensione**, dalle cooperative e dalle mutue assicuratrici.

La scadenza delle cambiali finanziarie è stata portata **da un minimo di un mese ad un massimo di 36 mesi**.

La norma definisce i requisiti per l'emissione delle cambiali finanziarie:

- L'emissione deve essere assistita da uno **sponsor**, che affianca l'emittente nella procedura di emissione dei titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi.

Lo sponsor, inoltre, deve mantenere nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota di titoli emessi, variabile in base al valore stesso dei titoli.

Lo sponsor deve rendere nota la classificazione relativa alla qualità creditizia dell'emittente elaborata al momento dell'emissione, distinguendo almeno tra cinque categorie di qualità creditizia: ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa. Tale valutazione rifletterà il livello di garanzia connessa alle cambiali finanziarie emesse: garanzia elevata, normale o bassa.

- Per poter emettere cambiali finanziarie, l'ultimo bilancio dell'emittente deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili
- Le cambiali finanziarie devono essere **emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali** che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente.

23

Le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma **dematerializzata**.

IVA per cassa (Art.32 bis)

L'art.32-*bis* aumenta il limite del volume d'affari che consente di optare per il regime cd. di "IVA per cassa"¹³, che, al ricorrere di determinate condizioni, permette ai cedenti/prestatori di versare l'IVA solo al momento dell'effettiva riscossione dei corrispettivi contrattuali (in deroga al principio generale stabilito dall'art.6, del D.P.R. 633/1972¹⁴).

In particolare, viene stabilito che tale meccanismo, oggi riconosciuto ai soggetti passivi d'imposta con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, si applichi per le operazioni effettuate da soggetti passivi con volume d'affari fino a 2

¹³ Stabilita dall'art.7 del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 2/2009.

¹⁴ In merito, si ricorda che l'art.6 del D.P.R. 633/1972 fissa i criteri di esigibilità dell'IVA al momento dell'effettuazione delle operazioni che corrisponde:

- per la cessione di beni mobili, alla consegna o spedizione;
- per la cessione di beni immobili, alla stipula dell'atto di trasferimento della proprietà;
- per le prestazioni di servizi (es. appalto – subappalto), al pagamento del corrispettivo;
- all'emissione della fattura, se precedente ai tre suddetti presupposti.

milioni di euro, nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione.

Con l'esercizio dell'opzione per l'“IVA per cassa”, da manifestare con specifica annotazione in fattura e sulla base di modalità da definire con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:

- **il cedente/prestatore**

- o è obbligato al versamento dell'IVA solo al momento del ricevimento dei corrispettivi relativi ai beni ceduti o alle prestazioni rese nei confronti dei propri cessionari/committenti,
- o può detrarre l'imposta relativa agli acquisti di beni o dei servizi al momento del pagamento dei corrispettivi ai propri fornitori/prestatori;

- **il cessionario/committente**

- o ha diritto alla detrazione dell'imposta dovuta al momento dell'effettuazione dell'operazione, a prescindere dall'avvenuto pagamento del relativo corrispettivo al proprio cedente/prestatore.

L'IVA diventa, comunque, esigibile decorso 1 anno dall'effettuazione dell'operazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui, prima della scadenza di tale termine, il cessionario/committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali (in tale ipotesi, si ritiene che per i cedenti/prestatori l'esigibilità dell'IVA resti sospesa, in conformità con i chiarimenti forniti dalla C.M. 20/E/2009 a proposito dell' “IVA per cassa” attualmente in vigore).

24

Dall'ambito applicativo della nuova “IVA per cassa” vengono escluse, tra l'altro, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari/committenti a cui si applica il meccanismo dell'inversione contabile (cd. “reverse charge” – art.17, co.6, lett.a, D.P.R. 633/1972)¹⁵.

Pertanto, l'opzione per tale regime è preclusa ai subappaltatori nel settore edile.

Restano, altresì, escluse da tale meccanismo di liquidazione dell'IVA le operazioni effettuate da soggetti passivi nei confronti di privati consumatori.

Le **modalità applicative** della disposizione verranno **stabilite con Decreto del Ministro dell'economia e finanze**, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione 134/2012 (ossia entro il 1° ottobre 2012). E **fino ad allora continuerà** ad operare l'**attuale regime dell' “IVA per cassa”** (art.7 del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 2/2009), **limitato ai soggetti** esercenti attività d'impresa, arte o professione, che, nell'anno precedente, abbiano dichiarato (o, in caso di inizio dell'attività, prevedano di realizzare) un **volume d'affari non superiore a 200.000 euro**.

In ogni caso, l'estensione dell' “IVA per cassa” deve essere valutata positivamente anche per le imprese del settore delle costruzioni, perché evita

¹⁵ Sono, altresì, esclusi dalla nuova “IVA per cassa” i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, quali, ad esempio, quelli previsti per i produttori agricoli, per le attività di agriturismo o per il settore editoriale.

l'esposizione finanziaria di numerose imprese associate, costrette a versare l'IVA molto prima dell'incasso del corrispettivo.

Crisi di impresa e procedure fallimentari (Art. 33)

L'art. 33 contiene la disciplina, molto positiva per le imprese che risentono dell'attuale crisi economica, di revisione della legge fallimentare al fine di favorire la continuità aziendale.

In particolare, viene inserito nella Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942) l'art. 186-bis, relativo al "concordato con continuità aziendale", il quale consiste in una procedura che consente alle imprese in difficoltà di procedere alla soddisfazione dei creditori continuando la propria attività. In buona sostanza, l'ammissione al concordato con continuità aziendale consente all'impresa di continuare l'esecuzione dei contratti in corso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, ed inoltre di acquisire ulteriori commesse mediante la partecipazione a gare d'appalto.

Nel testo in questione sono stati accolti due importanti emendamenti proposti dall'Ance: il primo, diretto a sottrarre all'azione revocatoria le vendite ed i preliminari di vendita aventi ad oggetto immobili ad uso non abitativo, destinati a costituire il luogo principale ove il debitore esercita attività di impresa, ed il secondo, relativo a misure di semplificazione alla disciplina delle adesioni dei creditori alla proposta di concordato.

25

Razionalizzazione dei criteri di individuazione dei siti di interesse nazionale (Art. 36 bis)

La norma, introdotta durante l'iter di conversione in legge del decreto, reca una serie di disposizioni in materia di siti inquinati di interesse nazionale (SIN).

In particolare, viene modificato il comma 2 dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), relativo ai principi e criteri direttivi da seguire per l'individuazione dei SIN, con l'inserimento di un ulteriore criterio che tiene conto dei siti interessati, attualmente o in passato, da attività di raffinerie, impianti chimici integrati, acciaierie.

Viene, inoltre, previsto che siano in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica anche quelli interessati da attività produttive ed estrattive di amianto.

Il successivo comma 2 prevede che entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, emani un decreto finalizzato alla ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, anche a seguito di queste ultime modifiche introdotte.

Infine, il comma 3 dispone che, su richiesta della Regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei SIN, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale.

Contratto di rete (Art. 45)

La norma interviene sul contratto di rete di cui all'art. 3 del DL 5/2009 e successive modificazioni.

In particolare, la norma stabilisce che nel caso di costituzione del fondo comune, la rete acquista soggettività giuridica con l'iscrizione presso il registro delle imprese.

L'attribuzione della soggettività giuridica, di fatto, risolve i dubbi in merito al regime della responsabilità delle reti d'impresa. La rete infatti, acquista la funzione di autonomo centro di imputazione dei rapporti e effetti giuridici quindi in caso di obbligazioni assunte dall'organo comune i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.

Ciò renderà tale strumento maggiormente attrattivo per le imprese che, in contesto di crisi come quello attuale, si mostrano sempre più interessate ad aggregarsi per aumentare la propria competitività sul mercato.

26

Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92 e misure in materia di accordi di lavoro (Art. 46-bis)

L'articolo, introdotto durante l'iter di conversione del Decreto legge, interviene sulla legge 92/2012, la cosiddetta Legge Fornero, prevedendo, tra l'altro, le seguenti novità:

a) Contratto a tempo determinato - articolo 1, comma 9, lettera h)

Con riferimento alla possibilità per i contratti collettivi di prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei periodi intercorrenti tra un contratto a tempo determinato e l'altro, fino a 20 e 30 giorni nell'ambito di un determinato processo organizzativo, è stata prevista l'applicazione di tale facoltà riguarderà ora anche le attività stagionali di cui all'art. 4-bis del D.Lgs n. 368/01 e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

b) Contratto di apprendistato - articolo 1, comma 17

Con l'inserimento del comma 17-bis è stata prevista la possibilità di concludere un contratto di somministrazione a tempo indeterminato in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

c) *Prestazioni rese in regime di lavoro autonomo - articolo 1, comma 26, lett. a) e b)*

Relativamente ai presupposti che devono sussistere per escludere la presunzione di rapporto subordinato per le prestazioni rese da titolare di partita iva, è stato previsto che la durata della collaborazione con il medesimo committente dovrà essere complessivamente superiore *ad 8 mesi annui per due anni consecutivi*, in luogo dei precedenti 8 mesi nell'arco dell'anno solare.

Anche con riferimento al requisito legato ai corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore, è stata prevista l'estensione del computo nei due anni solari consecutivi e non più nel corso del medesimo anno solare.

d) *Lavoro accessorio – articolo 1, comma 32, lett. a)*

Al fine dell'applicazione delle prestazioni di lavoro accessorio, è stata prevista, per l'anno 2013, la possibilità, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di poter svolgere tali attività in tutti i settori produttivi, enti locali compresi, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare. L'Inps provvederà, pertanto, a sottrarre dalla contribuzione figurativa delle prestazioni di integrazione salariale, gli accrediti derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

h) *Abrogazioni - articolo 2, comma 70*

Ferma restando l'abrogazione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'art. 3 della Legge n. 223 del 23 luglio 1991, è stato come di seguito modificato, fino a tale data, il comma 1 del medesimo articolo.

Pertanto, le parole: *"qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata"*, sono state sostituite dalle seguenti: *"quando sussistono prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base ai parametri oggettivi definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali"*.

i) *Abrogazioni - articolo 2, comma 70*

E' stato introdotto un ulteriore articolo, il 70-bis, che statuisce, per i contratti o gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali con ricorso agli ammortizzatori sociali, il deposito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità indicate con apposito decreto direttoriale.

l) *Diritto al lavoro dei disabili – articolo 4, comma 27, lett. a)*

Ai fini della determinazione del numero dei disabili da assumere, è stata introdotta l'esclusione, dalla base di computo, anche dei lavoratori occupati con contratto di lavoro a *tempo determinato di durata fino a 6 mesi*.

Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti (Art. 52)

Allo scopo di procedere alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), viene sospeso, fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013:

- il termine di entrata in operatività del SISTRI;
- ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti obbligati ad aderire al sistema stesso in base all'articolo 188-ter del D.Lgs. 152/2006. Viene, quindi, meno il regime del cd. "doppio binario" in base al quale i soggetti obbligati al Sistri erano tenuti sia al registro di carico e scarico e al formulario, sia alle registrazioni sul sistema di tracciabilità. L'art. 52 del decreto legge, infatti, prevede esplicitamente che i soggetti operanti nella gestione dei rifiuti "rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205".

Il comma 2 dell'art. 52 prevede che sia un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a fissare il nuovo termine per l'entrata in operatività del SISTRI.

Rimane altresì confermata la sospensione del pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2012.

Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 (Art. 53)

In merito alla disciplina sui servizi pubblici locali si segnala la recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 199/2012) che ha dichiarato illegittime le misure di liberalizzazione contenute nell'art. 4 del DL 138/2011, sia nel testo originale che in quello risultante dalle modifiche successive, in quanto analoghe a quelle abrogate con il referendum sulla "privatizzazione dell'acqua" di giugno 2011.

Viene meno, quindi, la disciplina dei servizi pubblici locali che prevedeva, tra l'altro, la soglia di 200.000 euro per gli affidamenti in house, nonché l'obbligo per gli enti locali di effettuare analisi di mercato entro il 13 agosto prossimo per giustificare l'attribuzione di diritti di esclusiva.

La decisione della Corte cancella, quindi, tutta la legislazione sui servizi pubblici locali e il riferimento ora torna ad essere la normativa europea, che permette l'affidamento in house esclusivamente a società a capitale interamente pubblico che svolge la quota prevalente della propria attività con l'ente affidante, che a sua volta deve esercitare su questa un controllo analogo a quello assicurato dai propri uffici.

Misure per la ricostruzione nei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 (artt. 67 bis, 67 ter, 67 quater, 67 quinquies e 67 sexies)

La legge di conversione del decreto legge ha inserito alcuni articoli che modificano la normativa sulla ricostruzione in Abruzzo, sui quali ci si riserva un successivo approfondimento.